

**CONTRATTO DI SERVIZIO
DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
TRA
L'AUSIR
E
IL GESTORE A&T 2000 S.p.A.**

Approvato con deliberazione dall'Assemblea Regionale d'Ambito n. 39 dd 27.11.2024

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	4
	Articolo 1 - Definizioni	4
	Articolo 2 - Oggetto e finalità	4
	Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del servizio affidato	5
	Articolo 4 - Perimetro del Servizio affidato	5
	Articolo 5 - Durata dell'affidamento	6
TITOLO II	CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	7
	Articolo 6 - Corrispettivo contrattuale	7
	Articolo 7 - Aggiornamento del corrispettivo contrattuale	7
	Articolo 8 - Piano economico finanziario di affidamento	7
	Articolo 9 - Aggiornamento del piano economico finanziario di affidamento	8
	Articolo 10 - Istanza di riequilibrio economico - finanziario	8
	Articolo 11 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario	8
	Articolo 12 - Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio	9
TITOLO III	QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO	10
	Articolo 13 - Obblighi in materia di qualità e trasparenza	10
TITOLO IV	ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	11
	Articolo 14 - Ulteriori obblighi dell'ETC	11
	Articolo 15 - Ulteriori obblighi del Gestore	11
TITOLO V	DISCIPLINA DEI CONTROLLI	13
	Articolo 16 - Obblighi del gestore	13
	Articolo 17 - Programma di controlli	13
	Articolo 18 - Modalità di esecuzione delle attività di controllo	14
TITOLO VI	PENALI E SANZIONI	15
	Articolo 19 - Penali	15
	Articolo 20 - Sanzioni	15
	Articolo 21 - Condizioni di risoluzione	15
TITOLO VII	CESSAZIONE E SUBENTRO	17
	Articolo 22 - Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente	17
	Articolo 23 - Trattamento del personale	18
TITOLO VIII	DISPOSIZIONI FINALI	19
	Articolo 24 - Garanzie	19
	Articolo 25 - Assicurazioni	19
	Articolo 26 - Modalità di aggiornamento e modifica del contratto	19
	Articolo 27 - Norme di chiusura	20
	Articolo 28 - Allegati	20

CONTRATTO DI SERVIZIO
di gestione integrata dei rifiuti urbani

TRA

AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti, con sede legale in Udine, piazzale Osoppo n. 1, codice fiscale e reg. impr. 94145210301, P.IVA: 02923180307, nel seguito denominata "ETC", rappresentata dal Presidente e rappresentante legale dell'Ente Andrea Delle Vedove, nato a Pordenone il 02.08.1967, domiciliato per la carica in Udine, piazzale Osoppo n. 1;

E

A&T 2000 S.p.A., con sede legale in Pozzuolo del Friuli (UD), via Quarto Genova, n. 30, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pordenone - Udine con il numero di iscrizione 02047620303, Codice Fiscale e Partita IVA 02047620303, avente capitale sociale di Euro 1.056.039,00, nel seguito denominata "Gestore", rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Alberto Rigotto, nato a Udine il 14.02.1971, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di regolazione per l'Energia Reti Ambiente (di seguito anche "Autorità" o "ARERA") *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

- "Disciplinare tecnico": documento allegato e parte integrante e sostanziale del presente contratto, che definisce le modalità tecniche, gli standard di esecuzione, le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del servizio affidato;
- "Parti" sono l'ETC e il Gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;
- "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" da intendersi come il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, e cioè: l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati; l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- "Servizio affidato" è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa pro tempore vigente.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

2.1 Oggetto del presente contratto è lo svolgimento da parte del Gestore, sul territorio assegnato dall'ETC alla Società, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, come definito nell'art. 1.1. Il servizio oggetto del presente contratto costituisce un servizio pubblico di interesse generale di rilevanza economica e rappresenta, altresì, un servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato.

2.2 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'ETC si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
- c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.4 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'ETC in attuazione della normativa vigente;
- b) realizzare gli obiettivi previsti dall'ETC (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 3, lettera a), del presente contratto, fornendo all'ETC tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del servizio affidato

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato in regime di affidamento in house in adempimento alla deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito n. 36 dd. 02 ottobre 2019 (allegato A) nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

3.2 Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Gestore può affidare, nel rispetto della vigente disciplina in materia di appalti pubblici, l'esecuzione di attività operative a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari.

Articolo 4 - Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dal servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come definito nell'art. 1.1.

4.2 L'esercizio della gestione del servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni e con riferimento alle specifiche attività, come indicati nel quadro sinottico allegato sub. 1 del disciplinare tecnico (allegato E).

4.3. Eventuali future variazioni delle attività da svolgere nell'ambito del perimetro del servizio affidato dovranno essere concordate tra il comune socio e il Gestore e quindi comunicate all'ETC, che ne prenderà atto. Contestualmente, il Gestore è tenuto a segnalare all'ETC l'eventuale necessità di aggiornare l'allegato relativo alla Carta di qualità e il quadro sinottico allegato sub. 1 del disciplinare tecnico (allegato E). Tale documentazione dovrà pervenire entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'aggiornamento dei relativi piani economico-finanziari ex art. 7.

Articolo 5 - Durata dell'affidamento

5.1 Tenuto conto della deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 36 dd. 02 ottobre 2019, la durata del presente contratto di servizio è fissata sino al 31 dicembre 2030.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti in atto separato.

TITOLO II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6 - Corrispettivo contrattuale

6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente. Le entrate tariffarie risultanti dai piani economico finanziari validati dall'ETC rappresentano i prezzi massimi del servizio fino all'approvazione definitiva da parte dell'Autorità.

6.2 Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore, secondo quanto specificato nel Disciplinare tecnico (allegato E).

Articolo 7 - Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1 L'ETC garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Articolo 8 - Piano economico finanziario di affidamento

8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa (allegato B).

8.2 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 - Aggiornamento del piano economico finanziario di affidamento

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all'ETC;
- b) l'ETC, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- c) l'ETC adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3 L'ETC assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 - Istanza di riequilibrio economico - finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'ETC istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

- b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12 - Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

12.1 L'ETC decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'ETC nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

TITOLO III QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 - Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente e approvata con deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 38 dd. 12 settembre 2023 (allegato C).

13.2 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

TITOLO IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 - Ulteriori obblighi dell'ETC

14.1 L'ETC è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15 - Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'ETC;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) garantire il permanere, per tutta la durata del contratto, dei requisiti di idoneità professionale (tra i quali la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) previsti dal presente contratto. Il Gestore si impegna, altresì, a conservare, per tutta la durata del contratto, i requisiti di legge per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto stesso. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire, per le specifiche attività oggetto di affidamento, il possesso dei requisiti prescritti;
- e) osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti fissati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione eventualmente adottati dall'Agenzia e dagli altri soggetti pubblici competenti;
- f) trasmettere all'ETC le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ETC ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'ETC e ai Comuni, informando contestualmente gli Utenti interessati, del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo ETC;
- i) restituire all'ETC e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- n) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.
- o) trasmettere agli uffici dell'ETC ed entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio d'esercizio, certificato da parte di società di revisione ai sensi di legge;
- p) applicare al proprio personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

15.2 Ai sensi dell'art. 4, co. 7, della LR n. 5/2016, il Gestore è tenuto a compartecipare annualmente alla copertura dei costi di funzionamento dell'ETC, mediante il pagamento di una fattura emessa dall'ETC e intestata al Gestore stesso. L'importo di tale fattura, che rappresenta il corrispettivo dell'attività svolta dall'ETC, viene definito annualmente da quest'ultimo, tenuto conto dei costi indicati nel proprio budget economico e, comunque, nel rispetto delle disposizioni dell'ARERA in materia.

15.3 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

TITOLO V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 - Obblighi del gestore

16.1 Il Gestore predispone e trasmette all'ETC:

- a) entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulla gestione, riferita all'anno precedente, contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio e, in particolare, concernenti lo stato di attuazione del programma degli interventi del PEF di affidamento, il rispetto degli standard e degli indicatori quantitativi e qualitativi previsti dalla regolazione pro tempore vigente, la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi sostenuti ai fini della sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'ETC;
- b) entro il 15 ottobre di ogni anno una relazione, aggiornata almeno al 30 giugno dell'anno in corso, contenente l'andamento della gestione economico finanziaria della società approvata dall'organo di vertice. Nell'ipotesi in cui venga rilevata una situazione di disequilibrio, la citata relazione dovrà contenere tutte le informazioni richieste ai sensi dell'art. 10, co. 2, del presente Contratto, dovrà dar conto dell'attivazione delle necessarie misure interne di risanamento e dovrà anche precisare di aver dato notizia della situazione di disequilibrio a tutti i comuni serviti.

Nella predetta relazione il Gestore dovrà anche indicare, motivando, se sussistono criticità tali da determinare situazioni di disequilibrio economico – finanziario riferite all'anno successivo, così da consentire all'AUSIR la programmazione di eventuali revisioni infra-periodo ai sensi della regolazione vigente.

La relazione deve essere contestualmente trasmessa ai comuni serviti.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 17.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a tre anni successivi a quello della registrazione.

16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

Articolo 17 - Programma di controlli

17.1 L'ETC predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'ETC anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli l'ETC verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'ETC.

Articolo 18 - Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1 L'ETC effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'articolo 17.

TITOLO VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19 - Penali

19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, l'ETC trasmette al Gestore - secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico (allegato E) - formale lettera di contestazione prevedendo un congruo termine per le osservazioni e indicando il termine perentorio entro cui lo stesso deve ovviare all'inadempimento.

19.2 A fronte delle inadempienze del Gestore di cui al comma 1, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, l'ETC applica le penali come indicate nel disciplinare tecnico (allegato E).

19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.

19.4 L'ETC comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20 - Sanzioni

20.1 L'ETC è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21 - Condizioni di risoluzione

21.1 Il Gestore elimina, nel termine indicato dall'ETC in apposita comunicazione, gli inadempimenti e le irregolarità che quest'ultimo abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate.

21.2 La presentazione di eventuali giustificazioni non fa venire meno l'obbligo del Gestore alla esecuzione delle attività richieste dall'ETC con la comunicazione di cui al precedente comma, né l'obbligo di garantire la continuità di gestione ed erogazione del servizio.

21.3 Qualora il Gestore non adempia alle prescrizioni indicate, determinando pregiudizi anche parziali alla erogazione dei servizi affidati, l'ETC può provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da esso incaricati alle esecuzioni delle attività richieste. Le spese delle attività così eseguite sono poste, oltre al risarcimento degli eventuali danni, a carico del Gestore inadempiente.

21.4 Qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere, pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli standard di qualità previsti dal presente contratto, l'ETC - previa specifica diffida a rimuovere le cause entro un termine non inferiore ai quindici giorni ai sensi dell'art. 1454 c.c. - dichiara la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

21.5 L'ETC dà formale comunicazione all'ARERA e al Gestore inadempiente della risoluzione, indicando le modalità e gli obblighi per il subentro del nuovo Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

21.6 In tutti i casi di scadenza naturale o anticipata del rapporto regolato dal presente contratto, il Gestore assicura la continuità della gestione del servizio alle condizioni poste dal contratto stesso fino al subentro del nuovo Gestore.

TITOLO VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22 - Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

22.1 L'ETC è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'ETC verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

22.4 L'ETC dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5 L'ETC individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'ETC le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'ETC delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'ETC sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 c.c.

22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'ETC, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'ETC, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'ETC unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo articolo 24.

Articolo 23 - Trattamento del personale

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Garanzie

24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.

24.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria di un importo pari al due per cento (2%) del corrispettivo del Gestore risultante dal PEF vigente per l'anno in corso, in base alle disposizioni di legge.

24.3 La garanzia deve essere aggiornata entro la data del 1° settembre di ogni anno dandone tempestiva comunicazione all'ETC e trasmettendo a quest'ultima la relativa documentazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'AGA.

24.4 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'ETC del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre due mesi precedenti la relativa data di scadenza.

24.5 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'ETC entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

24.6 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 25 - Assicurazioni

25.1 Ai fini di cui al comma precedente il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale pari ad almeno il 10% del corrispettivo indicato nel PEF per l'anno corrente;
- b) Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale pari ad almeno il 10% del corrispettivo indicato nel PEF per l'anno corrente.

Articolo 26 - Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;

- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse nell'ipotesi di modifica del perimetro amministrativo dei Comuni gestiti e delle attività svolte di cui al precedente articolo 4.4.

26.3 Le Parti procedono all'aggiornamento del presente contratto nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 27 - Norme di chiusura

27.1 Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e segnatamente quelle fiscali, compresa l'imposta di bollo e di registro, sono a carico del Gestore.

27.2 Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 24.06.1986, n. 131.

27.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in materia di servizi e lavori pubblici e, in particolare, al D.lgs. n. 152/2006 e alla L.R. n. 5/2016.

27.4 Il Gestore non può cedere o trasferire a terzi la titolarità del presente contratto, né uno o più obblighi e/o diritti nascenti dallo stesso, salva espressa deliberazione dell'ETC, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto medesimo, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.

27.5 Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione ed interpretazione del presente contratto saranno devolute, in quanto appartenenti alla giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici, alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia di Trieste, fatte salve le controversie che la normativa di tempo in tempo vigente consente che siano deferite alla giurisdizione del giudice ordinario, per le quali sarà competente, con esclusione espressa di qualsiasi altro Foro, il Tribunale di Udine.

Articolo 28 - Allegati

28.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- a) deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 36 dd. 02 ottobre 2019;
- b) piano Economico Finanziario di Affidamento;
- c) carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- d) elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;
- e) disciplinare tecnico.

per l'AUSIR
Il Presidente
f.to Andrea Dell Vedove

per il Gestore
Il legale rappresentante *pro tempore*
f.to Alberto Rigotto